

Verbale n. 3 del 8 novembre 2018



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Consiglio camerale

DELIBERAZIONE N. 8/C : CRITERI GENERALI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ A SEGUITO DI COLLABORAZIONI, CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI - ART.43 COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE N. 449/1997

Il Segretario Generale ricorda che il D.Lgs. n. 219/2016, recante la riforma del sistema camerale nazionale, ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di svolgere funzioni di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato e limitatamente alle attività strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Richiama la legge 27.12.1997, n. 449 avente ad oggetto "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e, in particolare, l'art. 43, che prevede:

- al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una maggiore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile;
- le iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- ai fini di cui sopra le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- con uno o più regolamenti le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Consiglio camerale

pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.

Ricorda che, in applicazione del predetto art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001, una parte degli introiti, derivanti dai servizi di cui sopra, può essere destinata a finanziare il Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, determinato ogni anno secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Le modalità di finanziamento del Fondo sono state confermate dalle previsioni del nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in via definitiva in data 21.5.2018.

Il Segretario Generale, rileva la necessità di regolamentare le ipotesi previste dalla suddetta disposizione legislativa, sia ai fini della corretta e preventiva individuazione delle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, quindi oggetto di tariffazione, sia della loro conseguente contabilizzazione economica.

Illustra pertanto lo schema ed i punti salienti del regolamento in oggetto, rilevando come l'applicazione delle suddette disposizioni favorisca la realizzazione di attività aggiuntive rispetto ai normali volumi di attività, determinando maggiori ed ulteriori entrate per l'Ente, al fine di potenziare i servizi agli utenti ed aumentare la qualità complessiva delle azioni a supporto delle imprese.

Conclude informando che la Giunta camerale, con proprio provvedimento n. 90 del 18.9.2018, ha approvato la



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Consiglio camerale

proposta di regolamento in oggetto.

Il Segretario Generale ricorda che il D.Lgs. n. 219/2016 di riordino delle funzioni del sistema camerale, all'art. 3 c. 4bis, ha stabilito il principio che i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto siano approvati dal Consiglio Camerale.

IL CONSIGLIO CAMERALE

sentito quanto riferito in premessa dal Segretario Generale;

viste le disposizioni contrattuali relative al finanziamento del salario accessorio del personale dipendente;

preso atto che spetta al singolo Ente la valutazione in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l'incremento delle risorse variabili, così come previste dalla disciplina legale;

ravvisata l'opportunità di dotarsi di un Regolamento apposito, che disciplini le modalità per l'incentivazione della produttività a seguito di collaborazioni, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.165/2001;



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Consiglio camerale

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di approvare i criteri generali per l'incentivazione della produttività a seguito di collaborazioni, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo le previsioni dell'art. 43, commi 3 e 4, della legge n. 449/1997, che si riportano in allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"

**CRITERI GENERALI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ
A SEGUITO DI COLLABORAZIONI, CONVENZIONI CON SOGGETTI
PUBBLICI O PRIVATI, CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI
PUBBLICI NON ESSENZIALI
(art. 43 commi 3 e 4 della Legge n. 449/1997)**

art.1

Finalità

1. I criteri generali formulati nel presente atto disciplinano le modalità ed i criteri per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi camerali, derivanti da:

- contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali;

secondo quanto previsto dall'art. 67 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, tenuto anche conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001.

art.2

Prestazioni e servizi aggiuntivi

1. L'Ente promuove la realizzazione di attività aggiuntive rispetto ai normali volumi di attività, che comportino maggiori ed ulteriori entrate, al fine di potenziare i servizi agli utenti e aumentare la qualità complessiva delle azioni a supporto delle imprese.

2. L'Ente può inoltre stipulare, nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, convenzioni o contratti di collaborazione con soggetti pubblici o privati volte a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente resi, purché le attività richieste rivestano un interesse per l'Ente, non siano incompatibili con i compiti istituzionali, vengano attuate nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'attività pubblica, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti istituzionali.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ritenute prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali, le funzioni di metrologia per la sola parte afferente alle verifiche periodiche degli strumenti di misura su richiesta delle imprese e il controllo statistico degli imballaggi preconfezionati, i servizi di mediazione, conciliazione e arbitrato, il servizio svolto nelle fasi dei concorsi e manifestazioni a premio, i servizi di formazione per gli utenti e, in genere, tutte le attività erogate a fronte di un corrispettivo commerciale.

Art. 3

Determinazione dell'ammontare delle risorse e loro destinazione

1. Gli oneri correlati agli accordi di collaborazione o i contributi da richiedere agli utenti per servizi aggiuntivi o convenzioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta Camerale in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.
2. Una parte delle risorse introitate al bilancio dell'Ente a seguito della fornitura di consulenze o per convenzioni ovvero pagate dagli utenti per servizi aggiuntivi, in applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, può alimentare il fondo delle risorse decentrate per la produttività del personale dipendente, nelle risorse variabili di anno in anno, in ragione dello specifico contributo del personale all'introito di risorse finanziarie ulteriori.
3. In caso di rimborso, da parte di Enti pubblici o soggetti privati, dell'indennità di presenza, ove prevista, per la partecipazione di funzionari camerali ad organismi collegiali per conto della Camera di Commercio, l'importo viene riassegnato alle risorse destinate al fondo per la retribuzione accessoria, nei limiti previsti dalle norme contrattuali nazionali.
4. Salvo diverse misure definite dalla Giunta camerale in relazione a specifiche iniziative, le somme incassate saranno così ripartite:
 - a) 20% da imputare a costi connessi al servizio svolto, quantificata in misura forfettaria;
 - b) 40% da imputare a profitto dell'Ente;
 - c) 40% da imputare all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 21/5/2018.

art.4

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse destinate all'implementazione dei fondi accessori del personale confluiscono tra quelle generali e le decisioni concernenti l'utilizzazione saranno adottate in sede di contrattazione integrativa.
2. Data la natura, l'entità e la funzione delle somme che danno luogo all'incremento delle risorse decentrate, le stesse dovranno essere destinate al finanziamento di compensi incentivanti collegati alla valutazione della performance individuale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)